



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e  
TURISMO

tel + 39 040 377 2454  
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;  
economia@certregione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Decreto n° 3307/GRFVG del 29/01/2024

Art. 17, comma 1, della L.R. 11/2022. Proroga del termine per la presentazione del progetto funiviario definitivo previsto nelle concessioni delle funivie EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" e EC16 "BOVEDO-OPICINA".

### Il Direttore centrale

**Richiamato** il D.P.R 25 novembre 1975, n. 902, di adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Premesso** che con Delibera di Giunta regionale 31.07.2019, n. 1340, di aggiornamento dell' "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", si stabilisce altresì che fra le nuove competenze attribuite alla Direzione centrale Attività produttive e turismo, a far data dal 2.08.2019, sono ricomprese le competenze relative agli "impianti a fune" e, coerentemente alla Delibera di Giunta regionale 29.11.2019, n. 2047, siffatta competenza si conferma assegnata allo staff di Direzione;

**Dato atto** che, successivamente all'aggiornamento della predetta articolazione organizzativa da ultimo intervenuto, l'art. 63, comma 2, dell'allegato A) della Delibera di Giunta regionale 10 marzo 2023, n. 440, prescrive che "La Direzione centrale attività produttive e turismo, in attuazione della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11, provvede altresì: a bis) a svolgere le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti di prima e seconda categoria [...]";

**Vista** la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11, recante "Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/202[1]", la quale ha sostituito la previgente normativa di settore afferente gli impianti a fune disciplinata dalla L.R. 15/1981 ,con particolare riferimento a:

- l'art. 4, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 20 del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres., attribuisce alla Direzione centrale Attività produttive e turismo della Regione FVG le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio;
- l'art. 12, comma 1, lett. a), il quale dispone che "la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi";
- l'art. 13, recante "Regimi autorizzatori", con il quale il Legislatore regionale ha prescritto che "la

costruzione e l'esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a concessione”;

- l'art. 15, comma 4, il quale dispone che *“A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitiv[o]”*;
- l'art. 17, recante *“Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio”*, comma 1, il quale dispone che *“Su richiesta del concessionario [...] la concessione o l'autorizzazione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali”*.

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres., con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione della citata L.R. 11/2022, con particolare riferimento a:

- l'art. 2, a mente del quale *“La Direzione centrale attività produttive e turismo svolge la funzione di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico”*;
- l'art. 19, il quale dispone che *“la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio o la domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto, di cui all'articolo 14 della legge regionale 11/2022, deve essere presentata all'Autorità di sorveglianza [...]”* e che *“alla domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto di persone di prima categoria, così come definiti all'articolo 12 della legge regionale 11/2022, vanno allegati gli studi di traffico e trasportistici”*;
- l'art. 20, recante *“Rilascio dell'Autorizzazione o della Concessione funiviaria regionale alla costruzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica”*, il quale al comma 1 dispone che *“La categoria alla quale appartiene ciascun impianto è stabilita dall'Autorità di sorveglianza, la quale inoltra la domanda, comprensiva degli allegati, per il rilascio dell'autorizzazione o concessione funiviaria alla Direzione centrale attività produttive e turismo. In seguito alla ricezione della domanda, la Direzione centrale convoca una conferenza di servizi istruttoria in modalità semplificata nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In seguito alla conclusione della conferenza di servizi, se la Direzione centrale ritiene ammissibile la domanda, rilascia l'autorizzazione o la concessione funiviaria. La medesima Direzione centrale si riserva la possibilità di dettare eventuali prescrizioni, fissare i termini per la presentazione del progetto definitivo e la durata temporale dell'atto”*;

**Premesso** che il Comune di Trieste, con nota assunta al protocollo n. PROTUR-GEN-2022-0008248-A di data 7.03.2022, ha avanzato istanza, ai sensi dell'art. 2 dell'allora vigente Legge regionale 24 marzo 2023, n. 15 recante *“Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci”*, finalizzata al rilascio della concessione alla costruzione e all'esercizio di una linea di trasporto funiviaria metropolitana interamente compresa nel Comune di Trieste, costituita da due funivie monofune con veicoli chiusi a dieci posti, di tipo cabina, ad ammorsamento automatico per il trasporto di persone in servizio pubblico;

**Tenuto conto** che in data 5.04.2022 si è riunita la Commissione funi – Organo questo di cui all'art. 4 della richiamata L.R. 15/1981 –, in esito alla quale non è stata prudenzialmente rilasciata siffatta concessione in quanto, per le vie brevi, gli Uffici comunali avevano preannunciato l'allora prossima modifica del progetto dell'opera *“Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso”*;

**Ricordato** che successivamente alla richiesta di rilascio della surriferita concessione alla costruzione e all'esercizio, avanzata dal Comune di Trieste in data 5.04.2022, è entrata in vigore, il 4.08.2022, la L.R. 11/2022, recante l'innovativa normativa regionale di settore sugli impianti a fune;

**Dato atto** che il Comune di Trieste ha indetto una conferenza dei servizi in data 26.10.2022, convocata dal Municipio con nota assunta al protocollo n. PROTUR/GEN-26941-A di data 21.09.2022, avente ad oggetto

la disamina del progetto di fattibilità tecnico-economica recante modifiche sostanziali all'opera, con particolare riferimento alla traslazione della stazione di arrivo della linea di trasporto EC16 "BOVEDO-OPICINA" e conseguentemente del tracciato della medesima, estensione in esito alla quale sarà previsto il sorvolo della SP 35 "Di Opicina";

**Considerato** che in tale sede la Direzione centrale Attività produttive e turismo, quale Autorità di sorveglianza a mente del summenzionato *Regolamento* di cui al D.P.Reg 7 dicembre 2022, n. 160/Pres., nella persona del Direttore dott.ssa Magda Uliana, dando atto della richiesta del Comune avente a oggetto il rilascio della richiamata concessione alla costruzione e all'esercizio formalizzata in vigore della previgente normativa di settore, successivamente a un'articolata valutazione tecnica, rendeva il giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari nei confronti del progetto di fattibilità, di cui all'art. 4, comma 2, lett. g), della L.R. 11/2022, atto questo propedeutico al rilascio delle concessioni alla costruzione e all'esercizio delle funivie EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" e EC 16 "BOVEDO-OPICINA";

**Dato atto** che a siffatta conferenza di servizi hanno preso parte tutti i Soggetti chiamati a esprimersi in occasione della conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 11/2022 ai fini della concessione alla costruzione e all'esercizio dei due impianti a fune succitati, la Direzione centrale Attività produttive e turismo ha ritenuto di avvalersi del modulo procedimentale attivato dal Comune di Trieste, in conformità al principio di efficienza cui deve improntarsi l'agire della pubblica amministrazione, ai fini del rilascio delle concessioni alla costruzione e all'esercizio dei due impianti a fune di cui trattasi di cui, rispettivamente, ai decreti nn. 11645/GRFVG del 16.03.2023 e 11646/GRFVG di pari data, avuto altresì riguardo della nota congiunta rilasciata in data 5.10.2022 dalle Direzioni centrali Infrastrutture e territorio e Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nonché delle considerazioni rese in sede di conferenza dal Direttore Glauco Spanghero, Rappresentante unico regionale individuato ai sensi dell'art. 22 *sexies* della L.R. 7/2000;

**Dato atto** che gli atti di concessione, di cui ai succitati decreti nn. 11645/GRFVG del 16.03.2023 e 11646/GRFVG di pari data, sono stati fatti oggetto di due distinti ricorsi avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai fini del loro annullamento, da parte dell'Associazione Lipu ODV e altri Ricorrenti e della sig.ra Paola Fortuna e altri Ricorrenti;

**Tenuto conto** che il Consiglio comunale di Trieste ha adottato, con delibere nn. 60 e 5, rispettivamente di data 21.12.2022 e 20.02.2023, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale denominata "Accesso Nord: mobilità sistemica e turistica", la quale è in attesa di essere approvata dal medesimo Organo;

**Acclarato** per le vie brevi come l'Operatore economico, cui è stata affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la successiva realizzazione dell'opera, abbia provveduto a produrre al Comune di Trieste il progetto definitivo dell'opera "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso" nei tempi contrattuali previsti, cui ha fatto seguito la richiesta da parte dell'Amministrazione comunale di modificare alcuni elaborati di progetto, attività questa *in fieri*;

**Vista** la nota prot. n. 2024/0022765 trasmessa dal Comune di Trieste in data 26.01.2024, assunta al prot. n. GRFVG-GEN-2024-0055423-A dd 26.01.2024 con la quale il Municipio ha richiesto la proroga del termine di cui all'art. 15, comma 4, terzo periodo, della L.R. 11/2022 – individuato, al punto n. 5 del decretato dei summenzionati decreti nn. 11645/GRFVG del 16.03.2023 e 11646/GRFVG di pari data, nel 31 gennaio 2024 –, per la presentazione del progetto definitivo dell'opera *de quo*, di 120 giorni ovvero al termine del 30 maggio 2024, riconducendo la richiesta in parola primariamente all'esigenza di provvedere alla disamina del progetto definitivo depositato, nelle more della produzione degli elaborati tecnici modificati come da richiesta dalla Stazione appaltante;

**Ravvisata** l'esigenza di ricevere la documentazione progettuale definitiva in esito al recepimento di siffatte modifiche di alcuni elaborati tecnici, nonché l'opportunità di verificare l'esito dell'approvazione della variante n.12 al P.R.G.C. e gli eventuali riflessi sul procedimento complesso, di carattere autorizzatorio, di

competenza della Direzione;

**Ritenuta** meritevole di accoglimento la richiesta di proroga di 120 giorni ovvero al 30 maggio 2024, formulata dal Comune di Trieste, altresì al fine di consentire al Municipio stesso di provvedere alla disamina del progetto definitivo depositato, nelle more della produzione degli elaborati tecnici modificati come da richiesta dalla Stazione appaltante;

#### **decreta**

**1.** per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo, di prorogare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 11/2022, il termine individuato, a mente dell'art. 15, comma 4, terzo periodo, della medesima fonte normativa, nel 31 gennaio 2024, come recato al punto n. 5 del decretato delle concessioni alla costruzione e all'esercizio delle linee di trasporto EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" e EC16 "BOVEDO-OPICINA" – di cui ai decreti, rispettivamente, 11645/GRFVG del 16 marzo 2023 e 11646/GRFVG di pari data –, di 120 giorni ovvero al 30 maggio 2024, termine entro il quale il progetto definitivo dell'opera "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso" dovrà essere prodotto al fine della sua approvazione in conformità alla previsione di cui all'art. 21 del D.P.Reg. 160/2022;

**2.** di disporre che il presente decreto sia trasmesso al competente Ufficio del Comune di Trieste.

Il Direttore centrale  
dott. Massimo Giordano

*[sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.li 20 e 21 del D.lgs. n.  
82/2005 e s.m.i.]*

**PB/**